

inevidenza

Accesso ai servizi digitali - dal 28 febbraio 2021 solo con SPID, CIE o CNS

pag. 5

inevidenza

Il credito d'imposta da locazioni per gli anni 2020-2021

pag. 7

info lavoro

Responsabilità del datore per contagio Covid

pag. 8

inagenda

Al via le selezioni per nuovi operatori volontari del Servizio Civile Universale

pag. 11



Voucher per l'export Pmi - Bando Invitalia che supporta le aziende con la figura del temporary export manager digitale. Domanda in 2 fasi dal 9.03.2021

Le imprese possono fare **domanda del voucher temporary export manager** (Tem) tramite la piattaforma informatica che sarà predisposta da Invitalia. La procedura è divisa in 2 step:

- dal 9 al 22.03.2021 sarà aperta la finestra per la **compilazione della domanda** (con firma digitale e caricamento sul sistema);
- dal 25.03 al 15.04.2021, sarà operativa la finestra per la **presentazione vera e propria della domanda**.

Entro il 15.05.2021 il Ministero degli Affari Esteri concederà i contributi in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande e solo le imprese ammesse potranno consultare l'elenco dei Tem che nel frattempo sarà stato pubblicato dal Ministero, per scegliere il consulente a cui affidarsi.

È con il decreto del Ministero degli Affari Esteri del 18.02.2021, prot. n. MAE00224842021 che vengono dettate le regole di accesso ai **50 milioni di euro**, finalizzati all'acquisizione da parte delle piccole imprese di **consulenze per l'internazionalizzazione** prestate da *temporary export manager* con specializzazione digitale. Il voucher previsto ammonta a **20.000 euro per impresa** e passa a 30.000 euro se vengono raggiunti gli obiettivi previsti di crescita di fatturato *export* e di quota delle esportazioni sul fatturato totale.

Il voucher è destinato alle **imprese del settore manifatturiero** con meno di 50 addetti, che hanno necessità di assistenza professionale per avviare o accrescere la proiezione sui mercati esteri. Sono ammesse anche le reti tra micro e piccole imprese.



inevidenza

Voucher per l'export PMI - Bando Invitalia per temporary export manager digitale	pag.1
Startup innovativa - possibile anche l'iscrizione nella sezione speciale degli incubatori	pag.3
Certificazione dei contratti di appalto stipulati da consorzi	pag.4
Albo gestori ambientali - proroga della validità delle iscrizioni al 29 luglio 2021	pag.4
MUD - Approvato il modello di dichiarazione ambientale per l'anno 2021	pag.4
Accesso ai servizi digitali - dal 28 febbraio 2021 solo con SPID, CIE o CNS	pag.5
Legge di Bilancio 2021, agevolazioni fiscali "Bonus Casa" riconfermate	pag.5
Servizi pulizia e sanificazione - criteri ambientali minimi per l'affidamento	pag.6
Il credito d'imposta da locazioni per gli anni 2020-2021	pag.7
Avviso pubblico per interventi informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	pag.8
Investimenti in startup e pmi innovative - pubblicato il decreto attuativo	pag.8

infolavoro

Responsabilità del datore per contagio Covid	pag.8
Trasporto Merci e Logistica - Proroga Patenti e CQC	pag.9

infodiritto

Sospensione della ricapitalizzazione - La circolare Assonime 25.02.2021, n. 3	pag.9
Soci lavoratori di cooperativa artigiana - Iscrizione nella Gestione previdenziale artigiana	pag.9
Nuovo regime fiscale del ristorno imputato a capitale sociale - Nota	pag.10

inagenda

Legacoop Liguria e le coop aderenti: giornata 2021 in ricordo delle vittime di mafia	pag.10
Al via le selezioni per nuovi operatori volontari del Servizio Civile Universale	pag.11

inscadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.11
-------------------	--------

Redazione

Barbara Esposto

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

Convenzione UNIPOLIS & LEGACOOP

Nuovi sconti per te



Per maggiori informazioni visita la pagina web:
www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via Schiva, 48 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

inevidenza

<< *continua da pag.1*

Per utilizzare il voucher, le imprese dovranno stipulare contratti di consulenza per l'internazionalizzazione della durata minima di un anno con i Tem o con le società di Tem presenti nell'apposito elenco del Ministero degli Affari Esteri. La **domanda di inserimento nell'elenco** Tem potrà essere inviata **dalle ore 10.00 del 18.03.2021 fino alle ore 17.00 del 6.05.2021**, tramite la piattaforma informatica indicata da Invitalia.

Per iscriversi all'elenco, i Tem digitali devono essere in possesso di una serie di requisiti tra cui:

- avere la partita Iva da almeno 2 anni;
- avere realizzato con successo almeno 5 progetti di export.

A questi si aggiunge la necessità di avere maturato una **significativa esperienza** in ognuno dei seguenti ambiti:

- progettazione e organizzazione della rete di distribuzione di prodotti e servizi in nuovi mercati esteri;
- assistenza alle imprese nella partecipazione a fiere internazionali in modalità virtuale e ad eventi in diretta su piattaforme streaming internazionali;
- implementazione di strumenti di logistica integrata per distribuzione e approvvigionamenti;
- analisi della concorrenza e valutazione delle iniziative volte a migliorare le performance di *e-commerce*;
- realizzazione di cataloghi digitali, negoziazione, promozione di prodotti sugli showroom digitali, coinvolgimento di possibili acquirenti internazionali e utilizzo di *micro-influencer*;
- predisposizione di accordi e sviluppo di rapporti con distributori ed agenti esteri, operatori stranieri del settore, provider di servizi di *supply chain* e di commercio digitale;
- trasferimento delle conoscenze, metodologie e tecniche di trasformazione digitale e adozione di metodi e strumenti di *e-commerce* coerenti con il settore di attività e la generale evoluzione digitale dello scenario competitivo internazionale.

STARTUP INNOVATIVA

Possibile anche l'iscrizione nella sezione speciale degli incubatori



Non vi è un'espressa incompatibilità tra l'essere una startup innovativa iscritta nell'apposita sezione speciale e la richiesta di iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati, lo chiarisce il Ministero dello sviluppo economico con la **Nota del 18 febbraio 2021, Prot. 45951**.

A differenza delle PMI innovative, per le quali vi è un divieto - espresso ed esplicito - di contestuale iscrizione alle due sezioni speciali delle startup e delle PMI (art. 4, comma

1, lett. d), D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015), nel caso specifico manca ogni simile riferimento, sicché **una startup può essere anche incubatore**.

Non solo, dalla lettura del comma 8, dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, si ricava che **non esistono due sezioni** (una per le startup ed una per gli incubatori), ma **un'unica sezione**, *"a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione"*.

Per l'"incubatore certificato", in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012, è istituita, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo 25, **"una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione"**.

Sia il comma 12, che il comma 13 dello stesso articolo 25 stabiliscono, rispettivamente, che la start-up innovativa e l'incubatore certificato **sono automaticamente iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8**, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.

Entrambi dovranno inserire le relative informazioni di cui ai commi 12 e 13 nell'apposita piattaforma informatica *"in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8"*, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.

Mai si parla di due distinte sezioni speciali, ma sempre - per entrambi i soggetti - di un'unica *"sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8"*.

Dunque, nulla vieta che una società, iscritta nella sezione speciale delle Startup innovative, possa richiedere l'iscrizione, avendo i requisiti di cui al comma 5, dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, anche nella sezione speciale degli incubatori.

Il fatto che il programma "Copernico" segnali l'incompatibilità tra l'iscrizione nella sezione delle startup innovative e l'iscrizione nella sezione speciale degli incubatori è solo un problema tecnico risolvibile dal gestore.

Per scaricare il testo della nota ministeriale consultare il link: bit.ly/30aO048

ALBO GESTORI AMBIENTALI Proroga della validità delle iscrizioni al 29 luglio 2021 a seguito della proroga dello stato di emergenza

Il Comitato nazionale Gestori ambientali con circolare n. 3 del 11 febbraio 2021 ha tenuto a precisare che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Ciò alla luce sia della proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 disposta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 (in precedenza fissata al 31 gennaio 2021) che da quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, della L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), come da ultimo modificato dalla L. n. 159/2020, di conversione del D.L. n. 125/2020 con l'introduzione del comma 2-sexies, che ora stabilisce quanto segue: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,...., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Ne consegue che **le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021;** ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Viene quindi superata la circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 che in precedenza aveva salvato l'efficacia delle iscrizioni fino al 3 maggio 2021.

In ogni caso - come sottolinea la circolare - per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti;
- b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 luglio 2021;
- c) comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Per scaricare il testo della circolare n. 3/2021 consultare il link: [/bit.ly/3bgMgNr](https://bit.ly/3bgMgNr)

Certificazione dei contratti di appalto stipulati da consorzi



L'indagine di "genuinità" del contratto di appalto da effettuare in sede di certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, deve riguardare non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all'appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti. Ciò anche laddove l'istanza di certificazione provenga dal solo consorzio.

Ne consegue che la certificazione del contratto di appalto non potrà produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano, in un momento successivo alla certificazione, aderito al consorzio e siano intervenute in corso

d'opera nell'esecuzione del contratto di appalto, atteso che nei confronti delle società successivamente aggregate la commissione di certificazione non avrà potuto effettuare le valutazioni di idoneità utili a fondare il giudizio di genuinità del contratto. Lo stesso dicasi nel caso in cui, in corso d'opera, intervengano altre imprese che, benché fossero già consorziate al momento della stipula dell'appalto e della sua certificazione, non siano state individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso e rispetto alle quali, quindi, la Commissione non abbia effettuato le necessarie verifiche.

Per approfondimenti consultare il link: bit.ly/386foEK

MUD - Approvato il modello di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 - Presentazione entro il 16 giugno 2021

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 – Supplemento ordinario n. 10, il **D.P.C.M. 23 dicembre 2020**, recante **"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021"**.

In attuazione della più recente normativa europea è stato adottato, per l'anno 2021, un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente approvato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2018, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori.

Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (recante **"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"**).

Il Modello è articolato in **Comunicazioni** che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti,
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso,
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione,
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Considerato che il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, **il termine per la presentazione della dichiarazione**, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 70/1994 istitutiva del MUD, **slitta dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021** (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

Per scaricare il testo del decreto consultare il link: bit.ly/2MIXb95

Legge di Bilancio 2021, le agevolazioni fiscali previste con “BONUS CASA” vengono riconfermate

Con l'ultima Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2021, le agevolazioni fiscali previste con “BONUS CASA” vengono riconfermate anche per l'anno corrente, anche con l'introduzione di qualche novità. Ma vediamo nel dettaglio quali i benefici e le detrazioni fiscali previsti:

- **Bonus ristrutturazione:** questa sicuramente la riconferma più attesa dai contribuenti per la detrazione fiscale **del 50%** qualora si effettuino lavori di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia in condominio o in immobili privati, per tutti gli interventi eseguiti fino al 31 dicembre 2021.

Il contribuente assoggettato all'IRPEF o IRES potrà portare in detrazione fiscale il 50% delle spese sostenute, mediante c.d. bonifico parlante, entro il limite massimo di 96.000 euro, suddividendo l'importo totale della detrazione spettante, in 10 quote annuali di pari importo. Di tale detrazione potrà beneficiare non solo il proprietario dell'immobile ma anche l'usufruttuario, il locatario o comodatario, il socio di cooperative divise ed indivise, l'imprenditore e i soci di società di persone ma solo per immobili che non rappresentino beni strumentali dell'impresa. Per quanto riguarda l'elenco delle spese ammesse alla detrazione del 50% e l'individuazione dei lavori oggetto di detrazione sarà necessario far riferimento alla guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

- **Ecobonus:** questa, invece, l'agevolazione che prevede una detrazione o sconto variabile **al 65% o al 50%** per coloro che effettuino interventi di risparmio energetico per un massimo di spesa pari ad Euro 100.000,00 per gli interventi di riqualificazione energetica, Euro 60.000 per interventi sull'involucro dell'edificio e installazione di pannelli solari, Euro 30.000 per la sostituzione di impianti di climatizzazione, da suddividere sempre in 10 anni.

La percentuale di detrazione maggiore o minore varia a seconda del tipo di intervento in termini di effettivo risparmio energetico e minor impatto ambientale, da valutare caso per caso.

- **Bonus facciate:** consiste in una detrazione **del 90%** degli importi sostenuti, senza limiti massimi di spesa, per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici e per tutti gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche per i beni immobili strumentali all'impresa.

Potranno beneficiare della detrazione fiscale, sempre tutti i soggetti IRPEF titolari di redditi da lavoro dipendente ed i titolari di partita IVA, così come soggetti IRES. Tra i soggetti beneficiari rientrano inoltre anche gli inquilini di immobili in affitto.

- **Bonus mobili ed elettrodomestici:** questo bonus prevede la possibilità di detrarre **il 50%** delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, fino ad un massimo di 16.000 euro, qualora siano stati effettuati lavori di ristrutturazione e contestualmente acquistati complementi di arredo e/o grandi elettrodomestici di classe energetica pari o maggiore di quella in “A+” e “A”, necessari per arredare l'immobile ristrutturato.

- **Bonus verde,** è invece la detrazione fiscale **del 36%** riconosciuta ai contribuenti per le spese sostenute fino ad un massimo di Euro 5000,00 che mira alla sistemazione e alla riqualificazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, quali giardini e balconi, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili e che comportino la sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell'esistente.

- **Bonus idrico,** novità introdotta con l'ultima manovra finanziaria ed è un incentivo di 1000 euro previsto per le famiglie e di ben 5.000 euro per i pubblici esercizi, per la sostituzione di rubinetti, soffioni doccia e sanitari utili e funzionali al risparmio di acqua.

- **Bonus 50% per i generatori di emergenza a gas,** altra novità sempre in ottica di risparmio energetico e tutela ambientale, è la detrazione del 50% spettante per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

- Discorso a parte invece, per il **Superbonus 110%** la cui trattazione merita un approfondimento più particolare con una nota esclusivamente dedicata, in ragione della complessità della disciplina per poterne beneficiare.

Nella speranza che detta nota risulti gradita e di interesse, lo scrivente studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti dovessero necessitare in merito e per offrire la propria assistenza e consulenza legale sul punto.

A cura Avv. Elisa Somaglia
Studio Legale Ivaldi

ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI Dal 28 febbraio 2021 solo con SPID, CIE o CNS

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con **circolare n. 3 del 9 febbraio 2021**, avente ad oggetto “Decreto-Legge 16 Luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ricorda che l'art. 24, novellando l'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), stabilisce che, **entro il 28 febbraio 2021**, tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione dovranno essere fruibili esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (**SPID**), la Carta d'identità elettronica (**CIE**) e la Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

A partire da tale data è **fatto divieto** alla Amministrazione di **rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS**, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, **non oltre il 30 settembre 2021**.

Per **facilitare l'utilizzo della Carta d'identità elettronica (CIE)**, quale strumento sicuro di accesso ai servizi digitali, è stato predisposto per le Pubbliche Amministrazioni il **modulo per l'adesione**, reperibile sul portale Carta d'identità elettronica.

Successivamente, con il supporto del Centro Nazionale (CNSD) della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sarà possibile completare le fasi tecniche di abilitazione all'accesso con la CIE secondo quanto contenuto nel Manuale Operativo.

Per scaricare il testo della circolare n. 3/2021 consultare il link: bit.ly/3bc6IEe



SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Fissati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento

In vigore dal 18 giugno 2021



Sono stati pubblicati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione delle superfici ambientali di strutture sanitarie, ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati, che sono parte integrante del Piano di azione per la sostenibilità dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, il **decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021**, recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*.

1) Con questo Decreto viene ulteriormente implementato il **"Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione"** meglio noto come Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP), previsto dall'**art. 1, commi 1126-1128 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)** e approvato con **Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008**.

Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) ha come obiettivi, attraverso l'unione delle esigenze di sostenibilità e dell'interesse all'acquisto di beni e servizi:

- *l'efficienza energetica e il risparmio nell'uso delle risorse, in particolare la riduzione delle emissioni di CO₂,*
- *la riduzione dell'uso di sostanze pericolose e della produzione di rifiuti.*

Il Piano individua **11 categorie di prodotti e servizi di interesse prioritario** per volume di spesa e per impatti ambientali (*arredi; edilizia; gestione dei rifiuti; servizi urbani e al territorio; servizi energetici; elettronica; prodotti tessili e calzature; cancelleria; ristorazione; servizi di gestione degli edifici; trasporti*) rispetto ai quali definire **"criteri ambientali minimi"**, ossia requisiti di natura ambientale collegati alle diverse fasi della procedura di appalto (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, criteri premianti, condizioni di esecuzione dell'appalto) da internalizzare nelle ordinarie procedure di acquisto pubblico.

Inoltre, il **D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti pubblici)**, ha previsto con l'art. 34 (commi 1 e 2) l'applicazione dei **"Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale"** da parte delle stazioni appaltanti per contribuire agli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP.

2) Con **due distinti decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del **24 maggio 2012** e del **18 ottobre 2016**, sono stati adottati, rispettivamente i **«Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene»** e i **«Criteri ambientali minimi per il servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti»**, che ora vengono entrambi abrogati dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del 29 gennaio 2021.

3) Con questo nuovo **decreto del 29 gennaio 2021**, come stabilito all'articolo 1, vengono adottati, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) i criteri ambientali minimi per i seguenti servizi e forniture:

- servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;**
- detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;**
- detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;**

- detergenti per l'igiene personale;**
- prodotti in tessuto carta per l'igiene personale (ALLEGATO 1);**
- servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario (ALLEGATO 2).**

Per ciascuno di essi, all'articolo 2, vengono fornite le seguenti specificazioni:

a) **servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile:** attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (*quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive*);

b) **detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici:** detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;

c) **detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici:** prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;

d) **detergenti per l'igiene personale:** saponi, sia in forma liquida che solida;

e) **prodotti in tessuto carta per l'igiene personale:** carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l'igiene personale;

f) **servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario:** attività di pulizia e successiva o contestuale attività di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l'uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualità microbiologica.

Queste nuove norme **entreranno in vigore il 18 giugno 2021** (dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

I **criteri ambientali minimi (CAM)** stabiliti con il nuovo decreto - come sottolinea il Ministero dell'Ambiente - si prefiggono, come principali obiettivi ambientali, quelli

della **riduzione delle sostanze pericolose** e dell'**efficienza nell'uso delle risorse**, inclusa l'energia, con un'attenzione verso la formazione green dei lavoratori.

Le nuove regole per i servizi di pulizia prescrivono specifiche tecniche e clausole contrattuali che prevedono, per esempio, l'**uso esclusivo di prodotti detergenti con marchio ambientale Ecolabel**.

L'uso dei detergenti e dei disinfettanti, inoltre, sarà razionalizzato obbligatoriamente con sistemi dosatori o grazie ad una formazione specifica dei dipendenti, i quali dovranno essere formati ad un utilizzo più efficiente delle risorse anche in ordine ad altre competenze "green", per **ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività di pulizia** o per ottimizzare il ciclo di vita di utensili e attrezzi di lavoro.

Le **macchine** che saranno usate per tutte queste attività dovranno rispondere, secondo i CAM, a criteri di ecodesign e dovranno essere più efficienti nell'uso delle risorse idriche ed energetiche.

Altrettanta attenzione dovrà essere riservata a quei **prodotti ausiliari per l'igiene** come gli elementi tessili in microfibra piatti, che, sulla base di evidenze scientifiche, siano in grado di ridurre il consumo di acqua e di detergenti del 95%.

Nel caso di **servizi resi presso edifici ed ambienti ad uso sanitario**, per assicurare una migliore qualità generale del servizio, fondamentale anche per ridurre le infezioni correlate all'assistenza, i criteri specifici sono stati individuati in condivisione con il ministero della Salute.

4) Con l'entrata in vigore del decreto tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno affidarsi ad aziende di pulizie che rispettino questi criteri e prevederli nei relativi bandi pubblici per le gare d'appalto.

A tale proposito, ricordiamo che la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 972 pubblicata il 3 febbraio 2021**, ha sancito che per gli affidamenti che prevedono l'**obbligo di applicare i criteri ambientali minimi** di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante non solo è obbligata a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ma deve altresì procedere secondo le modalità attuative ed i criteri minimi fissati dai rispettivi decreti ministeriali.

Le fattispecie alternative ivi rappresentate (nel caso specifico Allegato 1 e Allegato 2) non rappresentano soltanto "modelli ideali" di perseguimento degli obiettivi, bensì **sono i soli modelli concreti che le Amministrazioni possono e devono utilizzare**.

Per scaricare il testo del decreto consultare il link: bit.ly/3kHHzz3

Per un approfondimento dal Ministero dell'Ambiente consultare il link: bit.ly/3e69NCn

Il credito d'imposta da locazioni per gli anni 2020-2021

Per la generalità dei contribuenti (esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro) il credito locazioni spetta nella misura del **60% del canone** di locazione, leasing o concessione o nella misura del **30% del canone** di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, nel **limite dell'importo effettivamente pagato**. I mesi di riferimento hanno prima riguardato il periodo **marzo/maggio 2020**. Successivamente, è stato introdotto il **mese di giugno 2020** (utilizzabile solo post approvazione europea, con la decisione 28.10.2020, n. 7595, pubblicata il 13.11.2020). Chi avesse utilizzato il credito relativo al mese di giugno prima di tale approvazione, deve versare una sanzione del 30% del credito utilizzato, con possibilità di ravvedimento operoso (chiarimento di Telefisco 2021).

Il credito spetta solo **dopo il pagamento** del canone; quindi, può spettare anche se il canone, per esempio, di marzo 2020 era stato anticipatamente pagato nel 2019 e anche se il canone, sempre di marzo 2020, è corrisposto nel 2021 (altro chiarimento di Telefisco 2021).

Sono poi introdotte categorie ritenute destinatarie e meritevoli di misure ulteriori: imprese turistico-ricettive (tra i soggetti più colpiti dalla pandemia), agenzie viaggio e tour operator, nonché le imprese interessate dalle restrizioni di novembre 2020, ossia ristoranti, palestre, piscine, alberghi, bar e centri estetici.

Le **imprese turistico-ricettive** (purché l'attività turistico-ricettiva sia prevalente, in caso di esercizio di più attività: Telefisco 2021) possono fruire del credito relativo ai canoni da marzo 2020 (o aprile 2020 se stagionali) ad aprile 2021 (L. 178/2020), indipendentemente dal volume di ricavi 2019 (quindi, anche superiore a 5 milioni di euro), così come le agenzie viaggio e i tour operator. Per le imprese turistico-ricettive, la misura del credito è incrementata al **50%** (al posto del 30%).

Invece, per quanto riguarda le **attività interessate dalle restrizioni di novembre 2020**, ossia quelle di cui all'allegato 1 e 2 del Decreto Ristori, le aliquote rimangono invariate, ossia pari al 60% e 30%, ma i mesi di riferimento sono marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

La condizione per fruire del credito locazioni è che il **fatturato/corrispettivi del mese X/2020 sia almeno inferiore al 50% del mese X/2019** e questo riferimento vale anche per i mesi 2021, ossia il mese X/2021 deve essere almeno inferiore al 50% del mese X/2019 (e non X/2020), poiché si fa riferimento all'anno in cui l'emergenza sanitaria non era ancora in essere (art. 2-bis D.L. 172/2020). La verifica del fatturato non deve essere effettuata per coloro che hanno domicilio fiscale/sede operativa in un Comune in stato di emergenza ancora in essere quando è iniziato lo stato di emergenza da Covid-19 oppure coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019.

Il credito può essere utilizzato in **compensazione** direttamente dall'affittuario (e in tal caso non sono previsti limiti temporali per l'utilizzo) oppure in sede di dichiarazione dei redditi, per compensare i debiti da essa emergenti, oppure può essere ceduto, tra gli altri anche al locatore. La **cessione** deve essere effettuata entro il 31.12.2021, termine entro cui, tra l'altro, il cessionario/locatore può utilizzare il credito ceduto.

La cessione avviene attraverso un modello che il cedente deve inviare attraverso i canali telematici dell'Agenzia e, dall'altra parte, il cessionario deve accettare prima di utilizzare il credito ceduto.

Si ricorda che il codice tributo del credito da locazioni maturato e utilizzato direttamente dal locatario è **6920**, mentre quello da utilizzare da parte del cessionario è **6931**.

**Emergenza Covid – FILSE
tutti i bandi della Regione Liguria**



<https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html>

INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE - Pubblicato il decreto attuativo

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, il **decreto 28 dicembre 2020** del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia, recante **“Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”**.

Il decreto definisce le **modalità attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis** introdotti dall'articolo 38, commi 7 e 8, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), che integrando rispettivamente, il D.L. n. 179/2012 con l'articolo 29-bis e l'articolo 4 del D.L. n. 3/2015 con il comma 9-ter, hanno previsto una **detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche**, per i soggetti che **investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative**.

L'agevolazione fiscale viene concessa **per investimenti agevolati** ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis», e consiste nella **detrazione del 50% dall'Irpef delle somme investite**, successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **nel capitale sociale di Pmi o start-up innovative**.

In particolare:

- **l'investimento massimo** in una o più **start-up innovative**, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale **non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000**, per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000 euro;
- **l'investimento massimo** in una o più **PMI innovative**, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale, **non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000**, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta).

L'investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, **l'impresa beneficiaria** dovrà presentare **apposita istanza** esclusivamente tramite la **piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”** in corso di predisposizione dal Ministero dello sviluppo economico, secondo il facsimile allegato al presente decreto (Allegato A).

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 e fino all'operatività della piattaforma: l'impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021. A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

Per un approfondimento dell'argomento consultare il link: bit.ly/3bcdswq

Per scaricare il testo del decreto consultare il link: bit.ly/305NSD6

Per scaricare il testo del fac-simile della domanda consultare il link: bit.ly/3e53A9D

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell'azione prevenzionale in ambito nazionale in materia di salute e sicurezza

L'avviso (bit.ly/2PvyVbv) è diretto ai soggetti proponenti per la realizzazione di interventi informativi predisposti secondo preordinati programmi, con particolare riguardo alle azioni di informazione per la sensibilizzazione sui rischi infortunistici di tipo complesso e trasversale nei settori produttivi in cui risultano maggiormente presenti. L'obiettivo è realizzare una campagna informativa nazionale riguardante la promozione e lo sviluppo della cultura in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione. La selezione delle iniziative ammissibili sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino

ad esaurimento delle risorse disponibili. I destinatari delle attività oggetto dell'avviso pubblico sono:

- i lavoratori,
- i datori di lavoro, dirigenti e preposti,
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST),
- i responsabili del servizio protezione e prevenzione (RSPP),
- gli addetti del servizio protezione e prevenzione (ASPP),
- i medici competenti.

I soggetti proponenti sono le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per il tramite delle società di servizi controllate o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti, organismi paritetici e gli enti di patronato. Possono essere presentate proposte progettuali per interventi informativi di importo complessivo compreso tra un minimo di €uro 18.000,00 ed un massimo di €uro 500.000,00. Per l'invio telematico della domanda sarà richiesta la preventiva autenticazione tramite SPID nella sezione Servizi on line del Portale istituzionale www.inail.it

infolavoro

Responsabilità del datore per contagio Covid

La legge di conversione del D.L. 8.04.2020, n. 23 ha sancito che il rispetto delle prescrizioni dei protocolli anti-contagio, secondo le specifiche attività svolte, costituiscono forme di adempimento dell'art. 2087 C.C.

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, è sufficiente l'applicazione delle prescrizioni del protocollo 24.04.2020 siglato tra Governo e parti sociali, con relativi aggiornamenti.

Resta il dubbio sull'adozione di misure per imporre ai dipendenti l'adesione alla campagna vaccinale. Va ricordato che è il medico a valutare se il rifiuto del vaccino è causa di inidoneità al lavoro (parziale o totale), o se invece il lavoratore potrebbe diventare inadatto a una mansione con il pubblico e autorizzare il datore di lavoro a sospendere dal lavoro il dipendente, ma solo dopo avere verificato se è possibile adibirlo a mansioni diverse.

Trasporto Merci e Logistica - Proroga Patenti e CQC



A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea del regolamento UE n. 2021/267 che ha disposto l'ulteriore proroga, causa Covid, della scadenza di ogni patente e CQC, nonché dei termini entro i quali è dovuta la formazione periodica delle carte di qualificazione del conducente (proroghe regolarmente recepite dal governo italiano), il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è tempestivamente intervenuto con la circolare n. 7203 del 1° marzo 2021 per coordinare le nuove scadenze con la normativa nazionale definita, in base alla più recenti modificazioni, dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, che ha convertito con modifiche il DI n. 125/2020, e dal successivo decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, che tra le altre cose ha prorogato lo stato d'emergenza al 30 aprile 2021.

Pertanto, nella circolare protocollo 7203 del 1 marzo 2021 trovate tutti i termini di scadenza delle patenti e degli altri documenti abilitativi alla guida.

Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Al fine di poter procedere con l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, l'INPS rende noto che è in corso di rilascio una procedura di automazione della procedura di iscrizione di tali soggetti alla suddetta Gestione inviate dall'Albo delle imprese artigiane.

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 29/2021 clicca qui: cutt.ly/q17xnDA

Sospensione della ricapitalizzazione La circolare Assonime 25.02.2021, n. 3

La circolare Assonime 25.02.2021, n. 3, è dedicata alla nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative. Il documento illustra le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione prevista dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) in caso di perdite significative del capitale sociale.

infodiritto

SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA ARTIGIANA - Riconoscimento dei requisiti per l'iscrizione nella Gestione previdenziale artigiana

L'INPS, con la circolare n. 29 del 17 febbraio 2021, fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.

L'attività dell'impresa artigiana può infatti svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

La lettura sistematica della normativa di riferimento consente di considerare il prestatore d'opera socio di una società cooperativa come artigiano, fatto da cui consegue l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

La connotazione del rapporto giuridico tra la società cooperativa e il lavoratore artigiano è rinvenibile sia nello statuto associativo, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell'oggetto sociale dell'attività imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia nel contratto tra il lavoratore e la cooperativa, nel quale è specificatamente indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.



Nota elaborata dagli uffici legislativi dell'alleanza delle cooperative italiane sul nuovo regime fiscale del ristorno imputato a capitale sociale (Art. 1, commi 42 e 43, L 30/12/20)



La nota è dedicata all'analisi dell'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), che ha modificato il regime fiscale del ristorno destinato ad aumento del capitale sociale. Le norme in esame prevedono, infatti, che l'assemblea ordinaria dei soci, su proposta degli amministratori, possa deliberare l'applicazione della ritenuta del 12,50% a titolo di imposta sulle somme ripartite ai soci in qualità di ristorno imputato ad aumento del capitale sociale. Si tratta di un regime fiscale alternativo e ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.l. 63 del 2002 (che prevede la sospensione dell'imposizione e l'applicazione della ritenuta del 26% al momento del recesso del socio dalla cooperativa e della conseguente restituzione del capitale sociale). Questa misura, promossa dall'Alleanza delle Cooperative Italiane, costituisce un risultato particolarmente importante perché incentiva maggiormente la capitalizzazione delle cooperative, peraltro attraverso il ricorso all'istituto mutualistico per eccellenza.

inagenda

Legacoop Liguria e le coop aderenti partecipano alla giornata in ricordo delle vittime di mafia. L'edizione 2021

Nel 2020 la Giornata ha subito un repentino cambio di programma, travolta dall'emergere del Covid-19 e dal confinamento domestico. Ma non ci siamo fermati. La campagna social attivata dalla rete di Libera a livello nazionale e sul territorio ha generato protagonismo e voglia di esserci, capacità di rendersi attivi e prossimi ai familiari delle vittime, nonostante la situazione contingente. Non abbiamo invaso pacificamente la piazza di Palermo, ma abbiamo invaso le bacheche social di tutta Italia. Il contesto che stiamo vivendo non è purtroppo dissimile dal precedente, benché l'orizzonte sia più visibile. C'è bisogno ancora una volta di scelte personali e collettive che limitino la diffusione del virus, che resta molto violento e pericoloso.

Luoghi di cultura, presidi antimafia e anticorruzione

Abbiamo deciso di promuovere delle piccole iniziative locali che abbiano quale spazio ospite un luogo di cultura. La cultura che in questo anno di pandemia è stata spesso

penalizzata e messa ai margini, ritenuta non essenziale, ma che è fonte primaria per l'evoluzione umana. La cultura che è capace di svegliare le coscienze, seminare responsabilità e generare partecipazione. La cultura quale ingrediente fondamentale per la lotta alle mafie e alla corruzione, scintilla di memoria e impegno sociale.

Per questa ragione chiediamo ai presidi e ai coordinamenti di Libera, alle scuole, alle università e alle associazioni aderenti, alla rete di Avviso Pubblico e a quanti vogliono, di organizzare il 20 marzo mattina (sabato) la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, dinanzi a uno o più spazi culturali del proprio territorio. Si tratti di un teatro, di un cinema, di un circolo, di una casa del quartiere, del cortile di una scuola, etc., spazi attivi o anche abbandonati e da far rivivere; l'importante è che si tratti preferibilmente di uno spazio capiente o all'aperto, verso il quale far convergere un numero limitato di persone, distanziate tra loro e con l'uso della mascherina protettiva, sempre nel pieno e rigoroso rispetto delle normative antiCovid vigenti alla data del 21 marzo.



Laddove possibile, proponiamo che le letture abbiano ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, un mondo profondamente ferito dall'anno che abbiamo vissuto, a livello locale o nazionale.

Anche quest'anno l'iniziativa sarà in collaborazione con Rai per il sociale. Inoltre Libera si impegna a stringere media partnership per dare visibilità alle centinaia di letture locali che saranno organizzate. Allo stesso modo saranno attivati contatti utili a rendere protagonista anche il mondo dello sport, in una giornata, quella del sabato, centrale nel calendario di tutte le attività agonistiche.

Per il 21 marzo, domenica, proponiamo l'organizzazione di momenti di raccoglimento, veglie ecumeniche, deposizioni di fiori presso lapidi o strade intitolate a vittime di mafie, sempre nel rispetto dei decreti allora vigenti.

A cura Dott.ssa Rosangela CONTE - promozione e formazione, CSR, legalità in impresa

Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria

Al via le selezioni per nuovi operatori volontari del Servizio Civile Universale

Saranno avviati a maggio nelle cooperative che hanno partecipato alla progettazione 2020: Coop. Il Faggio-Coop. Cooperarci-Coop. COCEA-Coop.- SA-BA-Coop. Il Biscione. Sono 25 i giovani



che saranno inseriti in Liguria, su progetti di agricoltura sociale, educativa territoriale, centri socio educativi, asili e strutture di accoglienza madre bambino. Se sei interessato ad accreditarti per poter accogliere giovani volontari di servizio civile per il 2021, scrivici a serviziocivile@legaliguria.coop.

A cura Dott.ssa Rosangela CONTE - promozione e formazione, CSR, legalità in impresa
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria

inscadenza



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di marzo riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il link: cutt.ly/QI7nOld

AREA PAGHE

Per le scadenze del mese di marzo riguardanti l'area PAGHE vi invitiamo a consultare il link: cutt.ly/dI7mlyU

ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 Adesione al Fondo gratuita, da effettuare attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 Rinnovo annuale automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop
ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare

info  **lega**
legacoop LIGURIA